

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo, Raffaele Laviscio ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, del 17 giugno 2015, che rigettava il suo gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città (del 26 febbraio 2013), che, a sua volta, aveva respinto la domanda avanzata dallo stesso Laviscio contro la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor per il risarcimento dei danni patiti a seguito di intervento chirurgico;

che non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il Laviscio ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che il Collegio condivide la proposta del relatore, con la precisazione che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non rigettato;

che, con l'unico mezzo, è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., "in rapporto" all'art. 1218 c.c. e "in rapporto al richiamo illogico e depistante di giudizi e valutazioni inesistenti nelle relazioni del c.t.u. e tali da dar luogo ad una motivazione negativa e mistificatoria di carattere decisionale quale è quella di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano";

che tale disciplina, ad avviso del Laviscio, sarebbe limitativa del diritto di difesa, «esercitabile solo in “pubblica udienza”, con illustrazione e replica, anche orale, alle osservazioni della on.le Procura o a quelle di parti resistenti o addirittura su invito della stessa Corte», là dove, inoltre, sussisterebbe una “difficoltà tecnica” a poter replicare alla “proposta” del relatore, “particolarmente quando interviene in termini semplici e non adeguatamente motivati”;

che la prospettata questione è manifestamente infondata sotto tutti gli evocati profili di censura;

che giova premettere che l'intervento novellatore del giudizio di legittimità recato dalla legge n. 197 del 2016 è ispirato, secondo una linea di tendenza registratasi nell'ultimo decennio, da pressanti esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso dinanzi alla Corte di cassazione, in attuazione del principio costituzionale, di cui all'art. 111 Cost. (e convenzionale: art. 6 CEDU), della ragionevole durata del processo e di quello, in esso coonestato, dell'effettività della tutela giurisdizionale;

che in siffatta prospettiva il legislatore (attingendo ad indicazioni *de iure condendo*, provenienti dalle Commissioni ministeriali di riforma del processo civile del 2013 e del 2015, in parte approdate all'esame parlamentare) ha inteso modulare il giudizio di legittimità (incidente, segnatamente, sugli artt. 375, 376, 380-bis, 380-bis. 1 e 380-ter c.p.c.) in ragione di una più generale suddivisione del contenzioso in base alla valenza nomofilattica, o meno, delle cause, riservando a quelle prive di siffatto connotato (ossia, il contenzioso più nutrito) un procedimento camerale, tendenzialmente assunto come procedimento ordinario, “non partecipato” e da definirsi tramite ordinanza (in luogo della celebrazione dell'udienza pubblica e della decisione con sentenza,

ancor più spiccata accentuazione del sindacato sugli *errores in iudicando* rispetto a quello sul vizio di “motivazione”, resecato nei confini indicati dall’esegesi compiuta da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), di ricorsi che si presentino, all’evidenza (“a un sommario esame”: art. 376 c.p.c.), inammissibili, manifestamente infondati o manifestamente fondati (art. 375 c.p.c.), ossia di impugnazioni per le quali, lungi dal porsi questioni giuridiche di rilevanza nomofilattica (cui soltanto è riservata la pubblica udienza e la decisione con sentenza dall’art. 375 c.p.c.), risulta consentanea, nei termini e per le ragioni innanzi evidenziati, la decisione resa con ordinanza (*ex* art. 375 c.p.c., quale provvedimento per definizione succinctamente motivato: art. 134 c.p.c.) all’esito di adunanza camerale non partecipata;

che, proprio sotto tale ultimo profilo, la garanzia del contraddittorio, necessaria in quanto costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr., in rapporto all’art. 24 Cost., già Corte cost., sent. n. 102 del 1981), è, comunque, assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente declinate con il ricorso per quanto riguarda, segnatamente, i motivi dell’impugnazione), non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte, ma anche in rapporto alla proposta del relatore circa la sussistenza di ipotesi di trattazione camerale, *ex* art. 375 c.p.c.;

che l’interlocuzione scritta, attraverso la quale viene a configurarsi il contraddittorio nell’ambito del procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., si mostra come l’esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal legislatore alla stregua dell’ampia discrezionalità che gli appartiene nella conformazione degli istituti processuali (tra le tante, Corte cost., sent. n. 152 del 2016), tra le

cassazione, Consiglio Nazionale Forense ed Avvocatura generale dello Stato, siglato il 15 dicembre 2016);

che, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in assenza di attività difensiva da parte dell'intimata Fondazione, non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PIER QUESTI MOTIVI
LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 20 dicembre 2016.

Il Presidente



IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il 10 GEN 2017

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone

RILEVATO

che con sentenza in data 24 giugno 2010 la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma ed ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra la società p.a. Poste Italiane e Carlo Palozzi nel periodo dal 9 luglio al 30 settembre 2002 condannando la società al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni mensili spettanti dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla scadenza del triennio successivo alla data del 30 settembre 2002 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi ed ha chiesto, ^{con un quarto motivo,} in via subordinata, l'applicazione dell'art. 32 commi 5 e 7 della legge 4 novembre 2010 n. 183

che Carlo Palozzi si è difeso con controricorso tardivamente notificato ed ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

CONSIDERATO

Che preliminarmente deve essere valutata l'ammissibilità della memoria depositata da Carlo Palozzi in vista dell'adunanza per la decisione in camera di consiglio del ricorso.

Che al riguardo va sottolineato che il controricorso risulta essere stato notificato tardivamente.

Che la controversia viene trattata con il rito camerale previsto dall'art. 1 bis della legge 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del d.l. 31 agosto 2016 n. 168 il quale, secondo quanto disposto dal comma 2 della citata norma, si applica sia ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della citata legge di conversione n. 197 del 2016 (il 30 ottobre 2016) sia a quelli che, come quello oggi in esame, a quella data erano già stati depositati ma non era stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio.

Che nel disciplinare il procedimento per la decisione in camera di consiglio dinnanzi alla sezione semplice, con l'art. 380 - bis.1 cod.

proc. civ., è stato previsto, per quel che qui interessa, che « (...) le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio» e che « in camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti».

Che pertanto sono precluse alla parte irruzialmente costituitasi quelle difese orali che, al contrario, erano assicurate nel vigore della disciplina antecedente la legge 197 del 2016, essendo prevista dall'art. 370 primo comma cod. proc. civ. la possibilità di partecipare alla discussione.

Che al di fuori del rito camerale, invece, alla parte che non si sia ritualmente costituita la difesa orale continua ad essere assicurata dall'art. 370 primo comma cod. proc. civ..

Che una interpretazione che consenta alla parte di presentare memorie scritte nei termini previsti dall'art. 380 – bis.1. cod. proc. civ. appare conforme ai principi generali di rango costituzionale che regolano il processo, dettati dall'art. 24 e dell'art. 111 della Costituzione.

Che in tal senso milita da un canto la necessità di tutelare l'affidamento della parte che al momento in cui era chiamata a predisporre le sue difese ed a provvedere alla notifica del controricorso poteva legittimamente confidare nella facoltà accordatagli dal citato art. 370 primo comma cod. proc. civ., di presenziare all'udienza di discussione orale.

Che tale affidamento è tuttora assicurato a quelle parti che, del pari rimaste intime per la medesima ragione (tardiva notifica del controricorso), vedano assegnata la controversia alla trattazione in pubblica udienza. Ad esse continua ad essere assicurata, sensi dell'art. 370 primo comma ultimo alinea cod. proc. civ. più volte richiamato, la difesa orale nel corso della discussione.

Che, sempre nel regime transitorio di cui ci si occupa, tale soluzione appare preferibile rispetto alla diversa opzione di avviare alla pubblica udienza giudizi che non abbiano ad oggetto questioni di diritto di particolare rilevanza al solo fine di consentire alla parte di presentare le sue difese oralmente.

9

Che in tal modo, infatti, si pregiudicherebbe il conseguimento della finalità propria della disciplina novellata: di assicurare una ragionevole durata del processo per conseguire una tutela giurisdizionale effettiva in attuazione del principio costituzionale del "giusto processo" di cui all'art. 111 della Costituzione oltre che dell'art. 6 della CEDU.

Che per le ragioni esposte la memoria depositata dal Palozzi deve essere considerata ammissibile e va esaminata.

Che con il ricorso è denunciata:

1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 e 2 d. lgs n. 368 del 2001, dell'art. 12 delle preleggi, degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e 1325 e ss. cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. per avere ritenuto generica la causale giustificativa dell'apposizione del termine al contratto senza considerare il riferimento in essa contenuto agli accordi sindacali sulla mobilità dai quali era evincibile, *per relationem*, la ragione della delimitazione temporale del rapporto;
2. l'omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., consistito nella legittima compresenza nella causale di più ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine. Inoltre la sentenza non spiegherebbe perché il riferimento agli accordi in seno al contratto non costituirebbe una idonea specificazione delle esigenze sottese all'assunzione;
3. l'omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. . la Corte avrebbe omesso di valutare e di motivare sull'ammissibilità e rilevanza della prova chiesta per dimostrare i processi di riorganizzazione che avevano investito la società facendo nascere l'esigenza di assunzioni temporanee senza neppure chiarire perché non erano stati esercitati i poteri d'ufficio;

Che è chiesta in via subordinata l'applicazione dell'art. 32 comma 5 e 6 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

che i primi tre motivi di ricorso, infondati, devono essere rigettati mentre deve essere accolta la domanda di applicazione dello *jus superveniens*;

Q

che, infatti, l'apposizione di un termine ai contratti di lavoro, consentita dall'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, e che ben possono risultare anche *per relationem*, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

Che spetta al giudice di merito accertare - con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità - la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.

Che contrariamente a quanto asserito dalla società ricorrente, la Corte di merito ha correttamente applicato il suddetto principio allorquando ha accertato, con motivazione adeguata ed immune da rilievi di ordine logico-giuridico, l'illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro, avendo affermato che nella fattispecie non risultava essere stato assolto l'obbligo motivazionale di cui all'art. 1 del d.lgs n. 368 del 2001, posto che la lettura del contratto di assunzione consentiva di rilevare che la causale in esso indicata riproduceva in modo ripetitivo la lettera della legge, nulla dicendo in ordine al nesso causale con le mansioni per il cui espletamento la lavoratrice era stata assunta.

D

Che inoltre gli accordi sindacali richiamati non erano di per sé idonei a giustificare la mancata specificazione dei motivi con inerenza alla singola assunzione e, in ogni caso, era mancata la prova sul punto di una specifica causale negoziale.(cfr. in termini recentemente Cass. 19/03/2016 n. 5451 e già Cass.27/4/2010 n. 10033 oltre a molte altre).

Che è fondata la richiesta, subordinata, di applicazione dello *jus superveniens* atteso che da un canto è pacifico che la sopravvenuta disciplina di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7 della legge n. 183 del 2011, come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, si applica anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 29/02/ 2012 n.3056 e moltissime altre successive) e dall'altro le disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive sono applicabili al rapporto, atteso che non è richiesto necessariamente un errore nell'applicazione della legge posto che ad oggetto del giudizio di legittimità non è l'operato del giudice ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico (cfr. Cass. s.u. 27/10/2016 n. 22691).

che pertanto rigettati i primi tre motivi di ricorso e accolta la richiesta di applicazione dello *jus superveniens* con riguardo alle conseguenze economiche dell'accertata illegittimità del termine apposto al contratto la sentenza deve essere sul punto cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a liquidare l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010.

che la Corte in sede di rinvio provvederà a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie nei sensi di cui in motivazione il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adunanza camerale del 16 febbraio 2017

Il Presidente

(Vittorio Nobile)



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi... 27 FEB. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis 1 del 20/1/2017, udita la relazione del consigliere Antonello Cosentino,

rilevato che:

Maria Viscoli ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Genova, confermando la sentenza del giudice di pace della stessa città, ha rigettato l'opposizione da lei proposta avverso due ordinanze-ingiunzione emesse dal prefetto di Genova relativamente a due violazioni del disposto dell'articolo 7, comma 14, cod. strada, addebitate alla opponente per essere transitata, il 5 ed il 12 maggio 2010, in zona a traffico limitato del Comune di Genova;

che il prefetto di Genova ha resistito con controricorso;

considerato che:

con il secondo motivo di ricorso si assume, tra l'altro, che il tribunale genovese avrebbe errato nel rigettare il motivo di appello con cui la Viscoli aveva chiesto l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte sul presupposto della necessaria disapplicazione delle ordinanze comunali istitutive della zona a traffico limitato, in ragione della dedotta incompetenza dell'organo che le aveva adottate (il Sindaco, invece che il Dirigente amministrativo di settore);

la rilevanza della suddetta questione rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza;

tale remissione non può ritenersi preclusa dall'assenza di una disposizione che preveda esplicitamente la possibilità di rimettere alla pubblica udienza una causa chiamata davanti alle sezioni ordinarie in camera di consiglio, giacché nulla osta all'applicazione analogica alle sezioni ordinarie della disposizione dettata per la sezione di cui al primo comma dell'articolo 376 c.p.c. dall'ultimo comma dell'articolo 380 bis c.p.c. (*"Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione"*)


semplice") ed anzi tale applicazione analogica appare imposta dal principio per cui il Collegio non può essere vincolato - nell'apprezzamento della rilevanza delle questioni presentate da un ricorso e della conseguente opportunità che lo stesso venga trattato in pubblica udienza - dalla valutazione al riguardo operata dal presidente della sezione ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 377 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rimette alla causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2017

Il Presidente

Stefano Petitti



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 06 MAR. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

